

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA PROMOZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI

del 25 gennaio 2021

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 165 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC e gli artt. 127 e 128 ROC;

risolve:

Art. 1
Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare l'erogazione del sussidio per l'acquisto del titolo di trasporto per l'uso dei mezzi pubblici sul territorio svizzero.

Art. 2
Aventi diritto e condizioni

1. Hanno diritto al sussidio comunale i cittadini svizzeri e gli stranieri in possesso del permesso "C", domiciliati nel Comune di Bissone da almeno 12 mesi.
2. Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).
3. I sussidi non sono cumulabili tra loro. Nel caso di richieste dove sono applicabili più tipologie di sussidio, agli aventi diritto viene riconosciuto solo quello che risulterà più favorevole.

Art. 3
Tipologia del sussidio

1. Ai lavoratori vengono sussidiati gli abbonamenti arcobaleno annuali di 2^a classe. È riconosciuto un sussidio massimo del 50% del costo dall'abbonamento, che non può tuttavia superare i CHF 300.00.
2. Per gli studenti e gli apprendisti vengono sussidiati gli abbonamenti arcobaleno annuali di 2^a classe. È riconosciuto un sussidio massimo del 50% del costo dell'abbonamento, che non può tuttavia superare i CHF 500.00.
3. Agli studenti fino a 25 anni che studiano fuori Cantone vengono sussidiati altri tipi di abbonamenti annuali dei mezzi pubblici non arcobaleno. È riconosciuto un sussidio massimo del 50% del costo dall'abbonamento, o della spesa netta (deducendo gli altri contributi e sussidi), che non può tuttavia superare i CHF 600.00.
4. Agli anziani beneficiari di una rendita AVS vengono sussidiati gli abbonamenti arcobaleno annuali di 2^a classe. È riconosciuto un sussidio massimo del 50% del costo dall'abbonamento, che non può tuttavia superare i CHF 500.00.
5. Nei casi previsti dai cpv. 1, 2 e 3 vengono sussidiate unicamente le zone necessarie per lo spostamento dal luogo di domicilio a quello di lavoro/studio.

Art. 4
Procedura e modalità di versamento

1. La richiesta di sussidio deve essere presentata alla Cancelleria comunale per il tramite del modulo ufficiale allegando copia del giustificativo di pagamento e del titolo di trasporto mostrante i dati anagrafici.
2. Le richieste di cui al capoverso precedente devono pervenire alla Cancelleria comunale entro il 31 dicembre dell'anno di acquisto dell'abbonamento.
3. A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 60 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal modulo ufficiale.

Art. 5
Accertamenti

1. L'avente diritto deve fornire gratuitamente al Municipio o all'Amministrazione comunale tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'ammontare del sussidio, autorizzando nel contempo ad esaminare gli atti pertinenti.
2. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del sussidio comunale.

3. Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio od all'Amministrazione comunale, il sussidio può essere negato.

Art. 6
Divieti e rimborso

1. I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti dai beneficiari.
2. Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del sussidio determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente percepito, il decadimento del diritto al sussidio.

Art. 7
Infrazioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00. La procedura contravvenzionale è regolata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.
2. È riservata l'azione penale.

Art. 8
Delega e rimedi di diritto

1. L'applicazione della presente Ordinanza è delegata alla Cancelleria comunale.
2. Contro le decisioni di quest'ultima è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica.
3. Contro la decisione su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della Legge organica comunale.

Art. 9
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza Municipale del 03.11.2016 sulla promozione dei mezzi di trasporto pubblici ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 10
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto il 1° gennaio 2021, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 11
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 27 gennaio 2021 al 1° marzo 2021.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 50/2021.